

Tre minuti di...

Le notizie di oggi in sintesi – 16.10.2018



Contratti > Leasing

Fiscal News n. 249 – Rettifica Iva degli immobili in leasing

Con mutamento del regime fiscale delle operazioni realizzate a valle (da imponibili a esenti), la corretta interpretazione dell'articolo 19-bis2, commi 3 e 8, DPR 633/1972, impone di non rettificare la detrazione dell'Iva assolta sui canoni di leasing. Il periodo decennale di sorveglianza per operare la variazione della detrazione d'imposta, per i fabbricati e per le porzioni di fabbricati, decorre, infatti, dall'acquisto o dall'ultimazione degli stessi.



Interessi > Di dilazione e mora

Fiscal Approfondimento n. 55 – Non dovuti gli interessi di mora sulle somme richieste a titolo di sanzione

Per accedere al beneficio della dilazione del pagamento dei ruoli, è necessaria l'esistenza di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà". Si tratta della situazione in cui si trova il contribuente che è nell'impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in un'unica soluzione e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali. La **Corte di Cassazione con Ordinanza 22.06.2018, n. 16553**, ha statuito che in caso di rateizzazione del debito con il Fisco, non sono dovuti gli interessi di mora sulle sanzioni. Ciò in quanto nell'ambito della riscossione dei debiti tributari, la norma secondo cui "La somma irrogata a titolo di sanzioni non produce interessi" – di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto Legislativo n. 472/1997 – trova applicazione anche con riferimento alle dilazioni di pagamento delle cartelle esattoriali. Gli interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni.



Frode > Varie

Fiscal Approfondimento n. 56 – Cass. Pen.: l'affidamento al consulente esterno non esclude la responsabilità per la frode fiscale

Una delle modalità maggiormente care al contribuente per l'estinzione delle proprie obbligazioni tributarie è rappresentata dalla compensazione con crediti vantati nei confronti di taluno degli enti impositori, da eseguire mediante delega unificata – mod. F24, ossia la cd. compensazione orizzontale.

Il meccanismo si presta tuttavia ad un utilizzo illegittimo, quando non fraudolento, ragion per cui il legislatore è intervenuto nel tempo con misure atte, da un lato a monitorare il fenomeno delle compensazioni, dall'altro a colpire con sanzioni differenziate a seconda della tipologia di crediti utilizzati per le compensazioni stesse.

Sotto il profilo penale opera l'art. 10-quater del D.Lgs n. 74/2000 che interviene quando i crediti (non spettanti o inesistenti) utilizzati in compensazione nell'anno solare superano la soglia di 50.000 euro.

Con la Sentenza della Cassazione n. 40100 depositata il 9 settembre scorso, i Giudici della Quinta Sezione Penale affrontano un caso di concorso dei reati di bancarotta fraudolenta e indebita compensazione, per un omesso versamento dell'Iva per l'anno d'imposta 2009, attuato dall'imputato mediante compensazione di crediti non spettanti per ca. 62.000 euro.

Gli Ermellini rigettano la tesi di quest'ultimo, tendente a "scaricare" sul commercialista ogni responsabilità circa la predisposizione delle deleghe di pagamento con l'utilizzo in compensazione dei crediti non spettanti.